

COMUNE DI SEDICO

STATUTO

Delibera n. 258 del 6/2/2004.

TITOLO I

I PRINCIPI GENERALI

CAPO I

I PRINCIPI

Art. 1

Il Comune

1. Il Comune di Sedico rappresenta ed esprime l'autonomia della propria Comunità secondo i principi e con i poteri e gli istituti di cui di seguito, nell'ambito della Costituzione della Repubblica Italiana.

Art. 2

Il capoluogo e le frazioni

1. Il capoluogo del Comune è Sedico.

2. Il Comune riconosce le seguenti frazioni: Barp, Bolago, Boscon, Bribano, Carmegn, Casoni, Cugnach, Gresal, Landris, La Stanga, Libano, Longano, Maieran, Mas, Meli, Noal, Pasa, Peron, Poian, Prapavei, Roe Alte, Roe Basse, Roncada, Seghe di Villa, Sommaival, Triva, Vignole, Villa, Villiago.

3. L'ambito territoriale è determinato con provvedimento del Consiglio.

4. L'istituzione di nuove frazioni, il loro eventuale accorpamento ed il cambio di denominazione sono disposti dal Consiglio previa consultazione dei frazionisti interessati.

Art. 3

Finalità

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica:

- a) cura e rappresenta gli interessi generali della propria Comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico e culturale, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione della Repubblica;
- b) persegue l'equa ed equilibrata fruizione da parte di tutti i cittadini dei beni comuni ed in particolare del territorio, quale risorsa dell'intera Comunità;
- c) si avvale dei suoi poteri pubblici per regolare i rapporti di convivenza sociale ed economica tra i cittadini e le loro associazioni, secondo i principi della

sussidiarietà, della proporzionalità, della adeguatezza e dell'interesse generale, e ne persegue il benessere sviluppando i servizi pubblici locali;

- d) svolge le sue funzioni anche attraverso la collaborazione con cittadini e con le loro forme di aggregazione sociale, favorisce la partecipazione alle scelte amministrative e l'assunzione delle cariche pubbliche locali;
- e) informa i cittadini dell'attività amministrativa ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici.

2. Il Comune ricerca forme di incontro e di scambio culturale, sociale ed anche economico con enti locali, anche di altre nazioni, in particolare con quelli nei quali vi sono presenze significative di oriundi sedicensi.

Art. 4

Solidarietà sociale

1. Il Comune manifesta la solidarietà della Comunità nei confronti dei propri cittadini, che per disabilità o per altri impedimenti involontari non sono in grado di assicurare a se stessi e alle proprie famiglie un livello di vita consono alla civiltà della Comunità stessa, nonché nei confronti di altre comunità nel caso di emergenze eccezionali e nei limiti delle proprie possibilità.

2. Gli interventi, che comportano oneri per il bilancio comunale, sono disposti in base a norme regolamentari.

Art. 5

Principi di organizzazione

1. Il Comune assicura i servizi non autoritativi di sua competenza ricorrendo in via preferenziale alla esternalizzazione, alla privatizzazione e alla liberalizzazione, agli istituti di associazione con altri enti, nonché alla collaborazione e alla delega alle associazioni locali e del volontariato.

2. Il Comune riconosce il principio della separazione delle funzioni di governo da quelle della gestione e vi adegua la propria organizzazione strumentale, demandandole tutte le attività e gli atti gestionali e la relativa responsabilità.

3. I provvedimenti, che comportano l'esercizio in modo inscindibile di entrambe le succitate funzioni, sono di competenza degli organi di governo.

Art. 6

Autonomia impositiva e finanziaria

1. I cittadini concorrono al finanziamento delle spese generali della Amministrazione Comunale in ragione della loro capacità contributiva e a quello dei costi per i servizi obbligatori e a domanda in ragione della fruizione diretta.

2. I regolamenti individuano le situazioni di tutela e di agevolazione e le fonti di compensazione, nonché i casi di sospensione dei servizi a domanda per mancata contribuzione.

3. La repressione dell'evasione va improntata a criteri e forme di collaborazione con i contribuenti.

Art. 7

Programmazione, pianificazione e forme di cooperazione

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo e gli strumenti della programmazione per obiettivi, della verifica della loro attuazione e della pubblicità dei risultati.

2. I rapporti con la Provincia, con la Regione e con gli altri enti pubblici sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 8

L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa persegue i fini stabiliti dagli organi di governo comunale nell'ambito della legge ed in attuazione dello Statuto e dei regolamenti ed è retta dai principi della partecipazione, della imparzialità, della proporzionalità, della efficienza, della efficacia, della economicità e della pubblicità.

2. La semplificazione dei procedimenti costituisce obiettivo primario degli organi di governo e dell'organizzazione ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio Comunale.

3. L'attività gestionale non autorizzatoria utilizza gli strumenti del diritto privato.

Art. 9

I regolamenti

1. L'autonomia in ordine alla disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni viene esercitata mediante l'emanazione di regolamenti generali, di regolamenti dei servizi pubblici locali e di regolamenti di organizzazione e di procedimento.

2. I regolamenti entrano in vigore con l'esecutività della delibera che li approva, salvo che l'organo deliberante non disponga in modo diverso.

3. Affinché un atto a carattere normativo possa avere valore di regolamento deve riportarne l'intestazione.

4. Le norme regolamentari che riguardano le attività dei cittadini o i loro rapporti con l'Amministrazione Comunale devono tenere conto dei vincoli che impongono e degli effetti che provocano, anche in termini di costi, in relazione ai benefici generali che ne conseguono, devono evitare inutili imposizioni formali ed essere comprensibili ed essenziali.

5. I procedimenti previsti dai regolamenti generali e dei servizi e gli aspetti di dettaglio sono regolati con provvedimenti del Sindaco.

6. I procedimenti sanzionatori e l'ammontare delle sanzioni sono fissati da apposito regolamento o in apposite norme dei singoli regolamenti nei limiti e secondo i principi della legge.

Art. 10

Sede

1. La sede del Comune è fissata dal Consiglio Comunale.
2. Gli organi di governo collegiali possono essere convocati anche in sedi diverse in base ai rispettivi regolamenti.
3. La dislocazione degli uffici e dei servizi è stabilita dal Sindaco, avuto riguardo alle esigenze dei cittadini.

Art. 11

Albo comunale

1. Il Sindaco individua nel palazzo civico un apposito spazio da destinare ad "albo comunale", per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Consiglio Comunale mediante regolamento stabilisce forme anche alternative di pubblicazione, utilizzando tecnologie informatiche e telematiche.

Art. 12

Stemma e gonfalone

1. Emblema raffigurativo del Comune è lo stemma riportante due lame di sega in campo azzurro, la cui riproduzione grafica viene qui allegata.
2. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone sul quale campeggia lo stemma.
3. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione del Sindaco.

Art. 13

Prevalenza dello Statuto

1. Le norme del presente Statuto, nell'ambito di cui all'articolo 4 della legge 131/2003, si intendono prevalenti rispetto alle norme di legge.

TITOLO II

GLI ORGANI DI GOVERNO

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14

Le funzioni

1. Il Consiglio Comunale esprime l'unità della Comunità Locale e la pluralità dei cittadini, esercita la funzione costitutiva attraverso l'approvazione e le modifiche dello Statuto e la funzione regolamentare generale, fissa l'ammontare complessivo della contribuzione tributaria, partecipa alla determinazione delle linee programmatiche proposte dal Sindaco, compie gli atti di amministrazione attiva riservatigli dalla legge ed esercita il controllo generale sull'attività dell'Amministrazione e sulla qualità ed economicità dei servizi pubblici locali a tutela degli utenti.

2. Spetta inoltre al Consiglio, a specificazione di quanto previsto dalla lettera e), 2° comma dell'articolo 42 del Testo unico enti locali 267/2000, la costituzione delle società di capitali a totale o prevalente proprietà del Comune, ivi compresa l'approvazione dello statuto, nonché l'autorizzazione al Sindaco ad esercitare i poteri di socio nelle assemblee straordinarie limitatamente alle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e alle variazioni del capitale sociale e alla sua ricostituzione.

Art. 15

Principi del regolamento del Consiglio

1. Nella determinazione delle norme ad esso riservate dalla legge, il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dovrà perseguire:

- a) la separazione effettiva dei poteri e delle funzioni del Consiglio rispetto a quelle del Sindaco e della Giunta;
- b) le modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo dei risultati della attività amministrativa e dei suoi effetti sui cittadini, nel rispetto dell'autonomia gestionale;
- c) la conduzione della attività della assemblea e delle commissioni in modo da privilegiare il dibattito e la costruzione di idee e di soluzioni;
- d) la possibilità da parte di tutti i componenti di esprimere le proprie idee e soluzioni, nell'ambito delle finalità del Consiglio e delle competenze del Comune, e di disporre di idonei elementi di conoscenza ed informazione, nonché di adeguati supporti strumentali;
- e) la semplificazione delle procedure in modo da mantenere tempestiva ed efficace l'attività deliberativa;

f) l'interdizione di ogni forma di impedimento all'esercizio delle funzioni consiliari e delle prerogative dei componenti.

2. Sono istituite le commissioni consiliari per il bilancio, per l'urbanistica e per i servizi sociali.

3. Il regolamento potrà prevedere la istituzione di altre commissioni consiliari e dovrà definire le funzioni ed i poteri della Conferenza dei Capigruppo.

4. Il regolamento può attribuire alle commissioni anche compiti deliberanti.

Art. 16

Linee programmatiche

1. Il Sindaco neo eletto presenta le linee programmatiche del mandato alla Conferenza dei Capigruppo entro 90 giorni dalla proclamazione degli eletti e le fa pubblicare all'albo comunale e agli albi frazionali per 30 giorni. Il Consiglio è convocato entro i successivi 60 giorni dalla predetta pubblicazione.

2. Le proposte di modifica ed integrazione da parte dei consiglieri e dei cittadini singoli o associati devono essere depositate presso la segreteria comunale per gli atti dell'assemblea.

3. Le linee programmatiche sono votate dal Consiglio e vengono adeguate annualmente in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica. L'attuazione viene verificata in sede di esame del rendiconto annuo.

Art. 17

Decadenza dei consiglieri

1. Qualora un consigliere senza giustificare il motivo in forma scritta al Sindaco risulti assente per tre sedute consecutive dell'assemblea, il Sindaco attiva la procedura di decadenza, chiedendo giustificazione all'interessato, che è tenuto a rispondere entro 10 giorni. Il procedimento è sottoposto all'esame e alla decisione del Consiglio nella seduta successiva, prima di trattare ogni altro argomento. Analoga procedura è applicata ove su 5 sedute consecutive le assenze siano più di 2. Le giustificazioni devono essere riferite a serie e circostanziate ragioni di impedimento.

2. Il consigliere sottoposto a procedimento di decadenza può prendere parte alla discussione, ma non alla votazione.

3. Il Consiglio, dichiarata la decadenza, procede immediatamente alla surroga.

Art. 18

Commissioni speciali di indagine e di garanzia

1. Il Consiglio può istituire con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, commissioni consiliari straordinarie con compiti di indagine o di inchiesta nei casi di gravi violazioni di legge o delle norme statutarie e regolamentari da parte dell'Amministrazione e dai singoli consiglieri.

2. La proposta di istituzione della commissione deve essere presentata da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e deve essere sottoposta all'esame del Consiglio entro 30 giorni dal deposito della richiesta presso la segreteria.

3. La richiesta deve indicare in maniera circostanziata le ragioni che motivano la richiesta.

4. Il Consiglio determina la durata dei lavori.

5. La commissione è presieduta dal designato dall'Opposizione Consigliare, che non ha però diritto di voto.

6. La commissione d'inchiesta può convocare i dipendenti e gli incaricati del Comune e può richiedere l'audizione degli amministratori.

7. I lavori della Commissione si concludono con una relazione al Consiglio, approvata a maggioranza e redatta nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento.

Art. 19

Incompatibilità

1. E' ammessa l'assunzione da parte degli amministratori comunali di ruoli di amministrazione, rappresentanza e coordinamento in società pubbliche o a prevalente capitale pubblico loro controllate, collegate o partecipate, che gestiscono servizi pubblici locali anche nell'ambito comunale, purché la partecipazione del Comune non sia prevalente.

CAPO II

IL SINDACO

Art. 20

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco:

- a) è il capo del Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'ente nei confronti del Consiglio e dei cittadini, salvo per quanto demandato al Consiglio medesimo;
- b) determina, in collaborazione con il Consiglio, gli indirizzi del mandato amministrativo e li attua con i poteri attribuitigli dalla legge e dallo Statuto;
- c) assume tutti gli atti di governo, mediante determinazioni, salve le competenze del Consiglio e della Giunta previste dalla legge e dallo Statuto;
- d) nomina il segretario comunale ed il suo sostituto, nonché i responsabili della gestione e i collaboratori ad alta professionalità in base alla competenza specifica, ma senza vincolo di procedura concorsuale;
- e) convoca il Consiglio, fissa gli argomenti da trattare, ne dirige i lavori ed assicura l'esercizio delle funzioni e dei diritti dei componenti;
- f) può delegare attività ed atti di sua competenza, nell'ambito delle funzioni comunali, agli assessori ed ai consiglieri. Egli può delegare anche ai

responsabili della gestione la rappresentanza legale del Comune in giudizio, ferma restando la sua competenza a decidere la costituzione, la resistenza e la conciliazione.

2. Spetta al Sindaco la convocazione delle conferenze di servizio, la stipula degli accordi di programma e delle convenzioni tra enti per l'attribuzione di funzioni, nonché l'assunzione di determinazioni in seno alle conferenze dei sindaci in organismi sovracomunali, che abbiano per oggetto l'esercizio di poteri o attengano comunque alle competenze degli organi di governo del Comune. Gli impegni conseguenti sono autorizzati o ratificati dal Consiglio Comunale solo nel caso incidano sugli strumenti della programmazione comunale, o sui regolamenti, o comportino attribuzioni di funzioni o di poteri del Comune.

3. Il Sindaco rappresenta il Comune nelle assemblee societarie e ne esercita i poteri inerenti salvo quanto riservato preventivamente al Consiglio Comunale.

4. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale nella prima riunione dopo l'elezione, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica, lo Statuto e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini".

Art. 21

Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica in tutte le funzioni, fatta eccezione per la nomina di nuovi assessori o per la revoca di quelli in carica.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Sindaco, alla sostituzione provvede l'assessore in carica nell'ordine di nomina del Sindaco con precedenza assoluta per gli assessori consiglieri comunali.

3. Nel caso di reggenza spettano al Vice Sindaco tutte le funzioni ad esclusione della nomina di un altro vice sindaco.

4. Nel caso di nomina di un commissario per la sostituzione del Sindaco e della Giunta, la presidenza del Consiglio è assunta dal consigliere in carica che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista del Sindaco.

CAPO III

LA GIUNTA

Art. 22

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune attraverso:

- a) l'esercizio del potere regolamentare e deliberativo nei casi espressamente previsti dalla legge;
- b) l'assunzione di decisioni nelle materie di competenza del Sindaco e sugli argomenti che lo stesso rimetta alla collegialità della Giunta;

- c) l'assistenza al Sindaco nella formulazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e dei loro aggiornamenti;
- d) la formulazione di proposte deliberative al Consiglio;
- e) l'assistenza al Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni e poteri;
- f) l'emanazione di atti programmatici delle attività gestionali e di indirizzo amministrativo ai responsabili della gestione;
- g) il controllo della gestione.

Art. 23

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da non più di sei assessori e non meno di due, compreso il Vice Sindaco.

2. Il Sindaco deve obbligatoriamente nominare il Vice Sindaco tra i consiglieri, mentre è sua facoltà nominare assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, ma in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità a consigliere.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 19, gli assessori non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, organismi interni ed esterni al Comune se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò non compete loro per effetto della carica rivestita.

4. Gli assessori non consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni.

Art. 24

Funzionamento

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta ed assicura la collegiale responsabilità delle decisioni.

3. La Giunta è convocata dal Sindaco, che la presiede.

4. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.

5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Il Sindaco stabilisce l'elenco degli argomenti da trattare ed attribuisce i compiti istruttori agli assessori, al Segretario Comunale ed ai responsabili della gestione, ove convocati.

7. Le sedute non sono pubbliche.

8. Formano oggetto di specifico atto deliberativo i provvedimenti di cui alle lettere a) del precedente articolo 22 e quelli per i quali la Giunta stessa ne ritenga l'opportunità; in tutti gli altri casi le decisioni della Giunta sono attestate dal verbale.

9. Il funzionamento della Giunta per quanto qui non previsto è disciplinato dal regolamento, approvato dalla stessa.

CAPO IV

CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ORGANI DI GOVERNO

Art. 25

Controllo sugli atti degli organi di governo

1. Le determinazioni del Sindaco sono comunicate ai capigruppo consiliari.
2. Eventuali opposizioni agli atti degli organi di governo devono essere esaminate dagli organi medesimi per la rispettiva competenza entro dieci giorni. Nel caso di opposizione a delibere consiliari il termine per l'esame è di 30 giorni e viene effettuato dalla Conferenza dei Capigruppo.
3. Il Segretario Comunale e i responsabili della gestione sono tenuti a rispondere in forma scritta ai quesiti tecnico-legali su atti e procedimenti afferenti l'attività dell'Amministrazione entro dieci giorni dalla richiesta del Sindaco, della Giunta o di un quinto dei consiglieri comunali o di una commissione consiliare o di almeno cinquanta cittadini maggiorenni e residenti.
4. Gli stessi funzionari hanno l'obbligo di segnalare al Sindaco e al Segretario Comunale per quanto di loro competenza le eventuali illegittimità, illiceità e le violazioni dello Statuto e dei regolamenti relativamente agli atti da assumere o assunti dagli organi di governo o di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 26

Poteri sostitutivi

1. Le funzioni, già attribuite all'organo regionale di controllo dall'articolo 141, comma 2° del Testo unico enti locali 267/2000, sono demandate al Segretario Comunale.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA AMMINISTRAZIONE E FORME DI TUTELA

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 27

Organizzazione volontaria delle Frazioni

1. Al Capoluogo ed alle frazioni singole od anche associate, organizzate in consigli o comitati con propri regolamenti, adottati dall'assemblea degli elettori ed approvati dal Consiglio Comunale, sono assicurate funzioni propositive e di collaborazione, anche mediante delega, per quanto di specifico interesse, in particolare nella gestione di edifici ed impianti comunali, nel presidio del territorio, nelle attività sociali, culturali, turistiche e ricreative

Art. 28

Consultazioni dei cittadini

1. Con apposito regolamento il Consiglio Comunale individua e struttura forme di consultazione dei cittadini residenti e di sondaggio, ricorrendo anche alla tecnologia telematica.

2. Le consultazioni sono disposte dal Sindaco per decisione propria o del Consiglio o su richiesta sottoscritta da almeno 500 elettori residenti.

Art. 29

Partecipazione al governo

1. Tutti i cittadini singoli o associati hanno diritto a presentare osservazioni, proposte e richieste agli organi di governo per quanto di rispettiva competenza e a riceverne risposta.

2. Tutti i cittadini residenti, singoli o associati, hanno diritto di segnalare le eventuali violazioni dello Statuto da parte dell'Amministrazione, nel governo e nella gestione. Le segnalazioni sono esaminate entro 60 giorni dalla Conferenza dei Capigruppo o dalla commissione consiliare di ciò incaricata e, qualora ritenute motivate e pertinenti, sono sottoposte all'esame del Consiglio nella successiva seduta.

Art. 30

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Ferme restando le norme di legge in ordine alla partecipazione dei cittadini ai procedimenti che li riguardano o per i quali hanno un interesse tutelabile, i regolamenti di settore prevedono forme di agevole conoscibilità pubblica degli atti conclusivi dei procedimenti.

Art. 31

Informazione sulla attività della Amministrazione

1. Al fine di rendere effettiva la conoscenza ed il controllo da parte dei cittadini della attività amministrativa quale fondamento della vita democratica del Comune, vengono determinate attraverso un apposito regolamento, approvato dal Consiglio, la tipologia dei dati, delle notizie e dei risultati raggiunti rispetto a quelli previsti o attesi, nonché i costi da portare a conoscenza di tutti i cittadini in modo periodico e le modalità della comunicazione.

2. E' inoltre favorita per tutti gli utenti di ciascun servizio la conoscenza dei dati organizzativi, economici e finanziari riassuntivi relativi.

Art. 32

Difensore civico

1. Viene data adesione all'istituto tramite strutture di associazione.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I

UFFICI E SERVIZI

Art. 33

I principi

1. Le funzioni autoritative, quelle attinenti la programmazione del territorio e dei servizi locali, nonché quelle di controllo sono gestite, ove direttamente assunte, con personale dipendente.

2. Le attività strumentali sono assicurate in via preferenziale mediante ricorso all'associazione con altri enti, alla esternalizzazione e alla privatizzazione.

3. La legittimazione dei responsabili della gestione in ordine ai provvedimenti emessi è sempre presunta, salvo espresso disconoscimento da parte del Sindaco. Tale disconoscimento relativamente agli atti aventi natura contrattuale non è opponibile a terzi relativamente agli effetti prodotti, salvo dolo e colpa grave.

4. L'attività di gestione viene svolta dai responsabili in forza dell'incarico e nell'ambito degli indirizzi di governo, che costituiscono vincolo, ma non anche necessario presupposto.

5. Gli organi di governo valutano l'attività di gestione dei responsabili in base ai risultati, predeterminando le modalità e gli strumenti del controllo.

6. Il rapporto tra gli organi di governo ed i responsabili della gestione, nonché gli altri dipendenti è improntato a fiducia, collaborazione e riconoscimento dei rispettivi ruoli.

7. Le aree gestionali della struttura organizzativa sono delimitate con provvedimenti regolamentari.

8. Gli atti di indirizzo degli organi di governo devono sempre avere carattere generale e non provvedimento.

9. Il regolamento dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale deve attuare il principio del prevalente interesse del Comune.

10. Al personale dipendente va assicurato un trattamento economico dignitoso, strumenti ed opportunità di formazione ed aggiornamento professionale, possibilità di sviluppo professionale, nonché condizioni ed ambienti di lavoro soddisfacenti e consoni alla dignità della funzione pubblica svolta.

11. Il Segretario Comunale e gli altri dipendenti del Comune non possono essere incaricati di funzioni direttive all'interno delle società a totale o prevalente capitale del Comune.

12. La responsabilità degli incaricati di funzioni gestionali e degli altri dipendenti è estesa all'ambito dei poteri a loro espressamente conferiti, salva la

possibilità di relazione scritta al Sindaco sugli impedimenti ad adempiere ai doveri conseguenti.

13. I dipendenti devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura delle mansioni loro affidate.

Art. 34

Criteri generali per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi

1. Compete al Consiglio Comunale, nell'ambito dei principi di cui all'articolo precedente, stabilire i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi limitatamente a:

- a) definizione della struttura essenziale dell'organizzazione;
- b) statuizione delle norme sull'incompatibilità;
- c) determinazione delle norme generali relative ai concorsi e all'attribuzione di incarichi di lavoro dipendente;
- d) indicazione dei limiti per il ricorso alla dirigenza esterna, ferma restando la possibilità di utilizzare la facoltà prevista dal 1° comma dell'articolo 110 del Testo unico enti locali 267/2000;
- e) individuazione delle forme generali di controllo sulla e della attività gestionale;
- f) indicazioni vincolanti per l'eventuale localizzazione di uffici al di fuori della sede comunale.

Art. 35

Conferimento incarichi

1. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici, specificando gli ambiti gestionali e provvedimentali attribuiti.

2. Gli ambiti di competenza sono individuati con riferimento al risultato finale, ferma restando la collaborazione e la corresponsabilizzazione ove siano richieste competenze tecniche ed organizzative plurime.

3. Gli atti dei responsabili della gestione concernenti le attività d'imperio non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco.

5. In caso di inerzia, il Sindaco fissa, ove possibile, un termine per l'adempimento e nomina un sostituto ad acta ove l'inerzia permanga ulteriormente.

6. Gli incarichi di responsabile della gestione hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco, che li ha conferiti, e possono essere anticipatamente revocati dal Sindaco medesimo a sua discrezione.

TITOLO V

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I

SERVIZI PUBBLICI

Art. 36

Istituzione e regolamentazione

1. Il Comune riconosce il suo interesse pubblico per tutti i servizi che possono concorrere alla migliore qualità della vita dei propri cittadini e li istituisce con appositi regolamenti.

2. Il Comune attua i servizi, di cui al comma precedente, in qualità di committente e quindi ricorrendo, in via preferenziale allorché ciò sia economicamente ed organizzativamente possibile, agli istituti associativi, nonché all'esternalizzazione e alla privatizzazione.

3. Il Comune:

- a) assicura l'erogazione dei servizi locali propri con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- b) garantisce l'informazione ed i diritti dell'utenza mediante le carte dei servizi, approvate dal Consiglio;
- c) attiva forme di controllo, che permettano di misurare il grado di soddisfazione degli utenti;
- d) individua l'ambito ottimale di gestione dei singoli servizi in modo di assicurare sia la loro economicità, sia l'esercizio da parte dell'Amministrazione Comunale delle funzioni di ente pubblico erogatore.

TITOLO VI
GLI ISTITUTI ASSOCIATIVI DI DIRITTO PUBBLICO
E LE ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE

CAPO I
FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 37

Delega di funzioni

1. Al fine di migliorarne l'esercizio, il Consiglio Comunale può attribuire funzioni proprie del Comune alla Comunità Montana, alla Provincia e alle altre istituzioni associative previste dalla legge. Il Sindaco relaziona al Consiglio Comunale in sede di conto consuntivo sull'attività di controllo e sui risultati.

Art. 38

Convenzione per la gestione di servizi

1. La gestione associata tra enti pubblici di servizi non comportanti delega di funzioni o di poteri pubblici è assunta o conferita dal Sindaco mediante convenzioni indicanti l'oggetto, la durata, le modalità di calcolo del concorso economico ed i mezzi economici per fronteggiarlo.

2. Gli accordi per mere prestazioni di servizio a rimborso diretto sono di competenza dei responsabili della gestione.

Art. 39

Collaborazione con Istituzioni e con Associazioni di diritto privato

1. Il Comune riconosce la rilevanza pubblica della Biblioteca Civica, del Corpo Musicale Comunale e delle attività delle associazioni private, che concorrono alla attuazione delle finalità del Comune e dei programmi della Amministrazione.

2. L'eventuale sostegno economico è disposto nel bilancio ed è assegnato in base a convenzione o ad accordo preventivo.

TITOLO VII

ATTUAZIONE DELLO STATUTO

CAPO I

ATTUAZIONE

Art. 40

Norma finale

1. Gli atti ed i provvedimenti del governo e della gestione in contrasto con lo Statuto sono illegittimi.
2. Il Sindaco relaziona ogni anno al Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo sullo stato di attuazione dello Statuto.
3. Il regolamento del Consiglio va sottoposto al Consiglio entro un anno dalla approvazione del presente Statuto.